

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10671/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10671 del 2018, proposto da

Ramona La Valle, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 382 del 19.7.2018 con il quale sono state approvate in via definitiva: a) la graduatoria generale di merito per la scuola dell'Infanzia per la Regione Lazio del concorso bandito con DDG 105/2016 che ha previsto per la Regione Lazio n. 515 posti che maggiorato del 10%., è pari a 567 posti messi a concorso; b) l'elenco aggiuntivo dei candidati non

rientranti nel 10% previsto dal comma 1 dell'art. 9 del DDG 105/2016 nel quale è ricompresa la ricorrente e di tutti gli eventuali atti connessi, conseguenti e collegati.

previa declaratoria in via cautelare

del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria generale di merito per la scuola dell'Infanzia per la Regione Lazio del concorso bandito con DDG 105/2016 per 567 posti con il corretto punteggio pari a 79,40.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità, ai fini del decidere la domanda cautelare, che:

- parte ricorrente proceda ad integrare il contraddittorio, nei modi e nei termini definiti in via generale dalla Sezione con Ordinanza collegiale n. 836 del 2018, nei confronti dei soggetti collocatisi nelle gravate graduatorie, in posizione tale che essi potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso;
- l'Amministrazione produca idonea relazione di documentati chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali alla deducente è stato attribuito il punteggio finale complessivo, all'ito delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli, di punti 75,10 (All. 4 del ricorso) anziché quello maggiore rivendicato dalla ricorrente sostenendo (già a pag. 2 del ricorso) che ai sensi delle disposizioni contenute nei DD.MM. 94 e 95 (All. 1 bis) del 2016 – decreti cui, valga ribadire come del resto la

Sezione ha più volte precisato, rinvia lo stesso DDG n. 105/2016 quanto alla regolamentazione dei titoli culturali e di servizio valutabili ai fini del concorso de quo agitur - la docente ha conseguito punti 37.90/40 per la prova scritta, punti 28/40 per la prova orale; che inoltre per il titolo costituito dal diploma di laurea in scienze della formazione primaria – Infanzia, conseguito con votazione di 98 (All. n. 2 produz. ricorr.) ella avrebbe diritto ai sensi della tabella A) di valutazione dei titoli, punto A.1.1, a punti 5 nonché, ai sensi del successivo punto A.1.2 stessa Tabella A , ad ulteriori punti 5 valorizzando il titolo di laurea rispetto al titolo di accesso costituito dal diploma di scuola superiore; che la ricorrente altresì, ai sensi della tabella B), punto B.5.2., avrebbe, come sostiene, diritto ad ottenere punti 2, per l'ulteriore laurea, titolo aggiuntivo rispetto a quello di accesso al concorso, in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola primaria, nonché punti 1,50 per l'abilitazione sul sostegno ai sensi del punto B.5.4, stessa Tabella.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Dispone a cura della ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti, nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di depositare la relazione di documentati chiarimenti di cui in motivazione.

Rinvia alla Camera di consiglio del 21 maggio 2019 per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO